



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026".

Repertorio atti n. 152/CSR del 1° ottobre 2026.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella sessione europea del 1° ottobre 2026:

VISTO l'articolo 29, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenti alle Camere, previo parere di questa Conferenza, un disegno di legge recante il titolo: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", completato dall'indicazione: "Legge di delegazione europea" seguita dall'anno di riferimento e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2, della medesima legge n. 234/2012;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che questa Conferenza esprime un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che, decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale dispone che quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, questa Conferenza è consultata successivamente e il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge o in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari;

VISTA la nota prot. DAGL n. 10560 del 2 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16080, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:

- trasmesso il disegno di legge in titolo, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;
- segnalato l'urgenza dell'espressione del suddetto parere, atteso che il Consiglio dei ministri ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e che il medesimo disegno di legge è stato trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, per i seguiti di competenza;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n. 16137 del 3 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 16 settembre 2026;

VISTA la comunicazione del 23 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17469, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, a seguito della citata riunione tecnica del 16 settembre 2026, un documento contenente proposte emendative e osservazioni sul disegno di legge in titolo, rappresentando, altresì, l'opportunità di convocare un'ulteriore riunione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 17490 del 24 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta comunicazione, al fine del prosieguo dell'*iter* istruttorio, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di un'altra riunione tecnica per il giorno 29 settembre 2026;

VISTA la comunicazione del 29 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17762 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 17770, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha inviato un documento recante il proprio parere in merito alle suddette proposte emendative e la relazione illustrativa aggiornata;

VISTA la comunicazione del 29 settembre 2026, acquisita al prot. DAR n. 17823 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 17827, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, all'esito della suddetta riunione tecnica, ha inviato la tabella contenente i pareri governativi relativi alle proposte emendative trasmesse dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la citata comunicazione del 23 settembre 2026 ed ha rappresentato di restare in attesa della riformulazione dell'emendamento riferito all'introduzione dell'articolo 5-*bis* nel testo del disegno di legge in titolo, riservandosi, altresì, di comunicare eventuali osservazioni;

VISTA la comunicazione del 30 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17894 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 17899, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato la riformulazione dell'emendamento volto ad introdurre l'articolo 5-bis nel testo del disegno di legge in titolo e una proposta emendativa relativa all'Allegato A;

CONSIDERATO che nel corso della sessione europea del 1° ottobre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con le richieste di emendamento contenute nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- il rappresentante del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha ricordato come, già in sede tecnica, sia stata espressa la posizione governativa in ordine all'accoglimento di alcune proposte emendative formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

rappresentando che residuava una richiesta riguardante l'espunzione, dall'allegato A, della direttiva (UE) 2026/288, con il contestuale inserimento di un articolo recante criteri specifici di delega. In ordine a tale richiesta, il rappresentante del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha comunicato la necessità di effettuare una valutazione dei relativi effetti, da un punto di vista sia tecnico che finanziario, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in titolo ed ha assicurato la partecipazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'adozione degli atti attuativi della citata direttiva. Inoltre, il rappresentante del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha riferito che la direttiva in argomento, che interviene sulla materia dei fertilizzanti, nell'ordinamento italiano è oggetto di una disciplina contenuta in atti di tipo secondario, in particolare in un decreto che è stato adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, l'aggiornamento del citato decreto avverrà, necessariamente, con le medesime modalità. Infine - in relazione ai sopracitati criteri di delega - ha comunicato di riservarsi, al fine di valutare se gli stessi siano indispensabili, precisando che, allo stato attuale, tale valutazione non è positiva;

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel ringraziare il rappresentante del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione per la disponibilità espressa riguardante la partecipazione delle medesime alla fase di adozione degli atti attuativi della citata direttiva, hanno confermato il proprio parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da:

PAOLA D'AVENA

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da:

ROBERTO CALDEROLI

03/10/2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/131/SRUE1/C3

**POSIZIONE SULLO SCHEMA SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE
EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2026**

**Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), e dell'articolo 2, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni – Sessione Europea

La Conferenza esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2026", proponendo l'accoglimento dei seguenti emendamenti e la condivisione di un'osservazione.

PROPOSTE EMENDAMENTO

1. Proposta additiva 5.1

All'art. 5, comma 1, lettera a), dopo le parole "*con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*"

INSERIRE "*con il Ministero della Cultura e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*"

MOTIVAZIONE

L'articolo 5 dello schema in oggetto reca la delega al Governo in materia di monitoraggio e resilienza del suolo, individuando le principali autorità statali competenti nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).

Tuttavia, la Direttiva europea stabilisce un quadro comune per la gestione sostenibile del suolo che non si limita alla sola dimensione ecologico-ambientale o economico-agraria, ma affronta direttamente i fenomeni di impermeabilizzazione, trasformazione e consumo di suolo, con impatti decisivi sull'assetto del territorio, sulla pianificazione urbanistica, sul paesaggio e sulle infrastrutture verdi e blu. In questo contesto, occorre evidenziare che la tutela del paesaggio e il governo del territorio costituiscono materie ad elevata integrazione sistemica, ripartite tra la competenza statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e la competenza concorrente di cui al terzo comma del medesimo articolo.

Di conseguenza, sia il Ministero della Cultura (MiC), deputato alla tutela e valorizzazione del paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004, sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) competente per il governo del territorio, rivestono un ruolo istituzionale irrinunciabile. La pianificazione territoriale e paesaggistica, infatti, costituisce lo strumento primario per prevenire il consumo di suolo, contrastare la frammentazione

ecologica e promuovere la resilienza dei sistemi insediativi e ambientali. L'assenza di un coinvolgimento esplicito dei dicasteri competenti in materia di paesaggio e territorio nella struttura di *governance* dell'articolo 5 rischia quindi di ridurre l'efficacia a una dimensione meramente analitica o agricola, privandola della necessaria integrazione con gli strumenti programmatori regionali e locali.

2. Proposta additiva – art. 5.1, lettera e)

All'articolo 5, comma 1, lettera e) DOPO LE PAROLE “(...) tenendo conto degli strumenti di monitoraggio esistenti”

INSERIRE “assicurando l'integrazione e l'interoperabilità con i sistemi di monitoraggio e le banche dati già operativi a livello nazionale e regionale, evitando duplicazioni degli adempimenti e dei flussi informativi”

3. Proposta additiva – art. 5.1, lettera f)

All'articolo 5, comma 1, lettera f) DOPO LE PAROLE “(...) tenendo conto degli strumenti e delle misure già vigenti”

INSERIRE “con particolare riguardo alla limitazione del consumo di suolo agricolo”

MOTIVAZIONE

La direttiva prevede distretti del suolo, unità di suolo, monitoraggio e misure per salute e resilienza del suolo. Si chiede che il sistema:

- utilizzi dati e sistemi di monitoraggio già esistenti;
- eviti sovrapposizioni tra ISPRA/SNPA/ARPA/Regioni;
- tenga conto degli strumenti regionali di pianificazione e monitoraggio;
- non trasformi il recepimento della direttiva in una nuova struttura amministrativa parallela.

Diverse Regioni hanno già reti di monitoraggio dei suoli consolidate e dati rilevanti.

4. Proposta additiva - NUOVO ARTICOLO art. 5.bis

Art. 5 – bis (Principi e criteri per il recepimento della direttiva (UE) Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) assicurare il coordinamento della disciplina di recepimento con la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il regolamento (UE) 2019/1009, con il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, n. 5046, nonché con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e dei fertilizzanti;
- b) assicurare il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione delle condizioni di autorizzazione, delle modalità di impiego, dei criteri di controllo e degli obblighi informativi relativi ai materiali



fertilizzanti di cui al presente articolo, tenendo conto delle specificità territoriali e dei programmi d'azione regionali vigenti, coordinando le disposizioni di recepimento con i programmi d'azione regionali.

2. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MOTIVAZIONE

La modifica incide sull'allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE, ossia sul limite di 170 kg N/ha/anno da effluente che costituisce il parametro-cardine dei Programmi d'azione delle zone vulnerabili e del bilancio dell'azoto, con effetti riflessi sui presupposti dell'illecito amministrativo e del vaglio penale di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La materia è di competenza attuativa/concorrente regionale: la direttiva Nitrati è attuata attraverso il DM 5046/2016 e i Programmi d'azione regionali nelle zone vulnerabili ai nitrati. Il ricorso all'intesa in Conferenza Stato-Regioni per i decreti delegati è coerente con il riparto delle competenze e trova preciso precedente interno nel medesimo disegno di legge (art. 12, comma 3, che prevede l'intesa; artt. 5 e 10, che prevedono il parere in Conferenza unificata). La circostanza che il disegno di legge proceda in via d'urgenza ai sensi dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 281 del 1997 con consultazione della Conferenza rinviata alla fase di esame parlamentare rende ancor più necessario che le scelte sostanziali, interamente rimesse ai decreti delegati, siano assistite dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Un recepimento privo di criteri specifici e di intesa esporrebbe al rischio di disallineamento con i Programmi d'azione regionale vigenti, con il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 e con l'istruttoria della procedura d'infrazione INFR 2018/2249. La direttiva riporta un limite massimo di 80 kgN/ha/anno "fino a..", devono essere definite le casistiche, le condizioni ambientali per le quali declinare le quantità autorizzate.

L'equiparazione dei materiali RENURE ai fertilizzanti minerali introduce oltre al controllo della quantità distribuita, la conformità dei parametri chimici e la tracciabilità del prodotto: profili non contemplati dagli attuali protocolli di vigilanza regionali, la cui disciplina va definita in sede legislativa con il coinvolgimento delle Regioni.

La proposta ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: il comma 3 del nuovo articolo reca clausola di invarianza finanziaria, in coerenza con l'impianto del disegno di legge. La definizione *ex ante* dei criteri di ammissibilità e di controllo concorre, inoltre, a contenere il rischio di contenzioso e di rilievi in sede europea.

5. Proposta ablativa

Allegato A, punto 7

All'allegato A, punto 7 ELIMINARE "Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento."



MOTIVAZIONE

L'Allegato A, per espressa indicazione della Relazione illustrativa, è riservato alle direttive «che non necessitano di ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012». La direttiva (UE) 2026/288 non presenta tale carattere: non è auto-applicativa e rimette agli Stati membri scelte discrezionali sostanziali; il limite autorizzativo (fino a 80 kg N/ha/anno ulteriori rispetto al limite di 170 kg), i criteri di ammissibilità dei materiali, le prescrizioni d'uso e il regime di controllo. La collocazione in Allegato A è pertanto incoerente con il criterio dichiarato dallo stesso Governo.

6. Relazione illustrativa - Art. 5

Allineare la relazione al testo dell'articolo 5, in particolare riguardo i seguenti elementi:

- al rinvio, per i distretti del suolo, alle autorità di cui alla lettera b (anziché alla lettera c, come riportato nella relazione);
- al riferimento ai "principi di mitigazione del consumo di suolo" (anziché al solo "consumo di suolo agricolo", come riportato nella relazione).

OSSERVAZIONI

Osservazioni in merito alle disposizioni dell'art. 12 - Impatti per le Regioni (Adeguamento normativa nazionale a regolamento (UE) 2024/1028 relativo a raccolta e condivisione dati per servizi locazione alloggi a breve termine)

L'articolo 12 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1028 in materia di locazioni brevi, intervenendo in particolare sulle procedure di registrazione, sul CIN, sulla BDSR e sui relativi flussi informativi.

La Relazione tecnica evidenzia la necessità di rafforzare l'interoperabilità tra la BDSR e le banche dati regionali, nonché di assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle autorità regionali e locali competenti.

Pur non essendo individuati espressamente nuovi compiti o specifici oneri finanziari a carico delle Regioni, l'attuazione della delega potrà comportare possibili aggravii funzionali e organizzativi, connessi in particolare all'adeguamento dei sistemi informativi regionali, alla gestione e all'aggiornamento dei flussi di dati, al coordinamento con il Ministero del Turismo e con gli enti locali e alle eventuali attività di verifica e supporto amministrativo. Ne potrebbero conseguire oneri tecnologici, amministrativi e indirettamente economici, da valutare più puntualmente nella fase attuativa.

Sul punto, appare pertanto opportuno assicurare un adeguato raccordo tra Stato, Regioni ed enti locali nella definizione e nell'adeguamento dei sistemi, chiarendo responsabilità operative, modalità di interoperabilità e accesso ai dati, anche alla luce dell'attribuzione al Ministero del Turismo delle funzioni di verifica sul rilascio e sull'utilizzo del CIN e degli ulteriori compiti di monitoraggio.

Il profilo risulta comunque presidiato dalla previsione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni sui decreti legislativi attuativi, sede nella quale potranno essere approfonditi anche gli eventuali impatti organizzativi e finanziari sulle amministrazioni territoriali.

Roma, 1° ottobre 2026.

